

Commercio, ecco il Codice della svolta

Il piano toscano. Sagre, «super», hotel, negozi e quotidiani: cosa cambia

● FIRENZE

APPROVATO dal consiglio regionale il nuovo Codice sul commercio. La proposta di legge ha incassato i voti favorevoli di Pd e Articolo 1-Mdp, mentre si sono astenute le opposizioni. Plaudono Confesercenti e Confcommercio Toscana, che promuovono «a pieni voti» il testo, che «ristabilisce le regole della competizione». Una delle novità introdotte dal nuovo Codice, 132 articoli, riguarda i lavoratori. All'articolo 3 è previsto l'obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi sindacali di secondo livello in tutti i settori del commercio.

Novità anche per le sagre: la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a Scia, ha un limite massimo di 10 giorni consecutivi e può essere organizzata solo da associazioni di volontariato e onlus e non affidata a soggetti terzi. Sempre sul fronte della somministrazione, sono soddisfatti gli albergatori i cui ristoranti saranno aperti a tutti e non solo a chi soggiorna. «Il consiglio regionale ha semplificato le norme, allineandosi a quanto accade nel resto del mondo: la Toscana è oggi un territorio dove fare impresa alberghiera è più facile», ha commentato Daniele Barbetti, presidente regionale di Federalberghi, mentre per il direttore Pier Luigi Masini il codice è una «pietra miliare».

PER la prima volta vengono regolamentati i temporary store, per aprire i quali occorre presentare la Scia. All'articolo 110 del testo si prevedono anche sostegni alle attività economiche in aree che i comuni possono individuare come di pregio o che vivono situazioni di degrado o desertificazione commerciale: esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e delle imposte, l'accesso facilitato al credito e incentivi al riutilizzo di fondi. Il Testo unico reintroduce



IMPORTANTI NOVITÀ Anche per i lavoratori del commercio

anche la Conferenza dei servizi per autorizzare le grandi strutture di vendita, con la conferma del limite dei 15mila metri quadrati per i centri commerciali. Vengono definiti i centri commerciali naturali: si prevede promozione e sviluppo, attraverso la creazione

di un organismo di gestione che definirà insieme al comune gli interventi. Per il commercio su aree pubbliche, viene semplificato il procedimento di accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva. Le imprese non dovranno disporre del Durr cart-

ceo e viene introdotto l'obbligo per il comune di utilizzare procedure di evidenza pubblica per individuare i soggetti cui affidare organizzazione e gestione di mercati, fiere o fiere promozionali. La legge si adegua alla normativa nazionale per i distributori di carburante, che saranno obbligati a garantire la distribuzione di gas naturale e di ricarica elettrica.

IL CODICE semplifica e liberalizza la vendita della stampa quotidiana e periodica, ricevendo solo in parte le disposizioni nazionali in materia. Previa presentazione della Scia, si garantisce la possibilità di vendere giornali non solo presso le edicole, ma anche presso le rivendite di generi di monopolio, gli impianti di distribuzione di carburanti, i bar, le medie strutture senza il limite minimo di superficie di vendita di 700 metri quadrati, i negozi di libri, senza il limite minimo di superficie



ASSESSORE Stefano Ciuoffo

di vendita di 120 metri quadrati. Sorride l'assessore Ciuoffo: «Questa legge non è di divieto ma di promozione. Vogliamo essere propositivi nella valorizzazione del sistema del commercio che rappresenta la Toscana in termini di tradizione e solidità».

Monica Pieraccini

REGIONE INCONTRO COL «CURATORE»

Prospettive Conte of Florence 'Segnali incoraggianti'

FIRENZE

MESSO in calendario dopo l'incontro con istituzioni locali e sindacati del 24 ottobre, il tavolo di crisi sulla Conte of Florence si è riunito a Lucca, con il curatore fallimentare, Riccardo Della Santina, e l'avvocato della curatela, Mario Andreucci, presenti il consigliere per il lavoro del presidente Enrico Rossi, Gianfranco Simoncini, il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, e il consigliere della Provincia di Lucca, Nicola Boggi. Il curatore ha illustrato l'attività in corso, volta non solo a ricercare acquirenti, ma anche a consentire all'azienda, dopo il fallimento del giugno scorso, di proseguire l'attività come concesso dal Tribunale, fino al giugno 2019.

SIMONCINI ha espresso apprezzamento per i risultati, in particolare per l'aumento delle vendite della collezione primavera-estate e per le attività che prevedono anche la presenza alla prossima edizione di Pitti, ed ha ribadito la piena disponibilità della Regione. Il tavolo ha affrontato le questioni relative al marchio, ceduto dalla vecchia proprietà ad un soggetto terzo, vicenda sulla quale c'è un'inchiesta giudiziaria. È stato espresso l'auspicio che eventuali responsabilità possano essere definite e perseguite in tempi rapidi.



Gianfranco Simoncini



Il bilancio

«Ex Etruria»: Ubi Banca in salute

Nei primi nove mesi Ubi Banca mette a segno il miglior risultato degli ultimi 10 anni, con un utile al netto delle poste non ricorrenti di 260,6 milioni di euro - contro i 167,3 milioni dei primi tre trimestri del 2017 - e un utile netto contabile di 210,5 milioni, che si confronta con gli 86,2 milioni dei primi 9 mesi dell'anno precedente, al netto di 616,2 milioni di capital gain dall'acquisizione delle tre "good bank" (le ex Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti).

Firenze, 09 luglio 2018

Prot.011ia09072018

REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale
Via Cavour,4
50129 Firenze

Alla C.A. dei Componenti 2° Commissione Permanente della Regione Toscana:

Dott. Anselmi Gianni, mail: g.anselmi.regione.toscana.it
Dott.ssa Galletti Irene, mail: i.galletti@consiglio.regione.toscana.it
Dott.ssa Bugetti Ilaria, mail: i.bugetti@consiglio.regione.toscana.it
Prof.ssa Bartolini Luciana, mail: l.bartolini@consiglio.regione.toscana.it
Dott. Bezzini Simone, mail: s.bezzini@consiglio.regione.toscana.it
Ing. Mazzeo Antonio, mail: a.mazzeo@consiglio.regione.toscana.it
Dott.ssa. Nardini Alessandra, mail: a.nardini@consiglio.regione.toscana.it
Dott. Niccolai Marco, mail: marco.niccolai@consiglio.regione.toscana.it
Dott. Salvini Roberto, mail: r.salvini@consiglio.regione.toscana.it
Dott.. Stella Marco, mail: m.stella@consiglio.regione.toscana.it

Oggetto: Osservazioni alla Legge Regionale del Codice di Commercio della Toscana,
Consultazione del 10 p.v.

Come già rilevato in sede concertativa, l'art. 64 bis del D.L. n. 50/2017 (convertito in L. n. 96/2017) sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, ha introdotto alcune modifiche nel settore, principalmente legate alla distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, nonché in tema di autorizzazione alla vendita e alla parità di trattamento tra testate.

La Relazione al Nuovo Codice di Commercio evidenzia la volontà dell'Amministrazione regionale di recepire soltanto alcune delle disposizioni legislative statali.

In detta Relazione la Regione Toscana si giustifica richiamando alcune sentenze della Corte Costituzionale, la più recente tra queste è risalente al 2011.

Eppure, si rileva una pronuncia di legittimità costituzionale risalente al 2012 (Corte Cost. n. 18/2012) secondo la quale **la materia della tutela della concorrenza ha carattere trasversale,**

e come tale opera quale limite per il legislatore regionale, incidendo anche sulla materia del commercio che, pur essendo rimessa in via principale alla legislazione regionale, è altresì sottoposta al concorso della legge statale che voglia assicurare, in questo campo, la tutela della concorrenza.

Siamo pienamente consapevoli del fatto che – così come previsto dall’art. 117 Cost. – esista una distinzione tra materie di esclusiva competenza statale e materie di esclusiva competenza regionale, ma nella scelta palesata per il tramite della Relazione sopra richiamata sussistono alcuni dubbi interpretativi e di legittimità costituzionale a nostro avviso più che fondati.

Così, se il legislatore nazionale ha voluto predisporre limitazioni nei confronti dei punti vendita non esclusivi, in applicazione di regole stabilite in ambiti di propria esclusiva competenza, riteniamo che il legislatore regionale debba necessariamente adeguarsi a tali limitazioni, perché le stesse incidono sia sulla materia del commercio (indubbiamente di competenza regionale), sia sulla materia della concorrenza (di competenza esclusivamente statale).

Tanto premesso, è ormai assodato che l’apertura di nuovi punti vendita, siano essi esclusivi o non esclusivi, sia da considerarsi ormai soggetta alla sola Scia, stante l’abrogazione del comma secondo dell’art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001. Questo non significa che lo Snag manifesti approvazione in tal senso: si evidenzia quindi parere negativo a riguardo.

Certo è che tutto quanto sopra esposto in merito alla legittimità costituzionale della norma regionale, appare pertinente allorquando codesta amministrazione decida di includere nell’ambito della vendita non esclusiva anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e non solo i bar, diversamente da quanto invece previsto dalla legge nazionale (D. Lgs. n. 170/2001), che al comma 3, lettera c) dell’art. 2 stabilisce che i punti vendita non esclusivi possono essere, tra gli altri, i bar, e ad esclusione di altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie.

Deciso favore, invece, si deve palesare per l’adeguamento svolto dalla legge regionale rispetto al tema della parità di trattamento: richiamando correttamente la regola disposta dall’art. 8, comma primo, L. n. 198/2016, relativamente ai punti vendita esclusivi, nonché dal D. Lgs. n. 170/2001, relativamente ai punti vendita non esclusivi, il legislatore regionale ha previsto che per i punti vendita non esclusivi l’obbligo di parità di trattamento sia tra testate, ovviamente per la categoria dei prodotti editoriali scelta, senza possibilità di limitazione, rispetto alla prima immissione sul mercato, che invece è garantita ai punti vendita non esclusivi.

Quanto alla disapplicazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001, tramite l’eliminazione della limitazione relativa alla superficie di vendita delle medie strutture di vendita (punti vendita non esclusivi – mq 700), nonché dei negozi di libri (punti vendita non esclusivi – mq 120), va

da sé che la decisione appare, anche sotto questo aspetto, in contrasto con la scelta del legislatore nazionale in tema di concorrenza e diffusione della stampa. Scelta che prevede una specifica limitazione, che, invece, codesta Amministrazione regionale ha deciso di disattendere.


Infine, in merito ai criteri di programmazione, eliminati anche a livello nazionale per il tramite del D. Lgs. n 170/2001 (riformato), si auspica una attenta verifica, da parte di codesta Amministrazione regionale, sull'operato dei comuni in applicazione dell'art. 4 bis del succitato Decreto Legislativo.

A disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

S.N.A.G. Toscana

Andrea Innocenti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Innocenti', with a stylized flourish at the end.